IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ANCONA

INCONTRA

L'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

REGIONE MARCHE

TIROCINI FORMATIVI

L.R. N. 2/2005, ART. 18

DGR N. 1134 del 29/07/2013

PRINCIPI E CRITERI APPLICATIVI

Articolo 1: Il Tirocinio

- Il **tirocinio** è una **misura formativa di politica attiva**, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro.
- Il tirocinio **non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;**
- **I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori** con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.

Art. 2
Ambito di applicazione

La D.G.R. MARCHE 1134/2013 regola lo svolgimento di tutti i tirocini che si svolgono presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, in una

sede operativa ubicata nel territorio della Regione Marche

Art. 3 Tipologie di tirocini

a) Tirocini formativi e di orientamento

Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi

b) Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro

Sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati.

c) Tirocini rivolti a soggetti svantaggiati (es. ex detenuti, stranieri in protezione umanitaria, ecc.).

d) Tirocini rivolti ai diversamente abili (L.68/99)

Sono esclusi:

tirocini curriculari

Promossi da università istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione

pratica professionale

Tirocini previsti per l'accesso alle professioni, regolati dagli Ordini

Art. 4 Durata

a) Tirocini formativi e di orientamento	b) Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro	Tirocini per soggetti svantaggiato	Tirocini per disabili L.68/99
Max 6 mesi	Max 6 mesi	Max 12 mesi	Max 24 mesi

La durata massima si intende **comprensiva delle eventuali proroghe** e al **netto delle giornate di chiusura di attività**, da parte del soggetto ospitante

… Art. 4 (comma 7)

CASI DI SOSPENSIONE

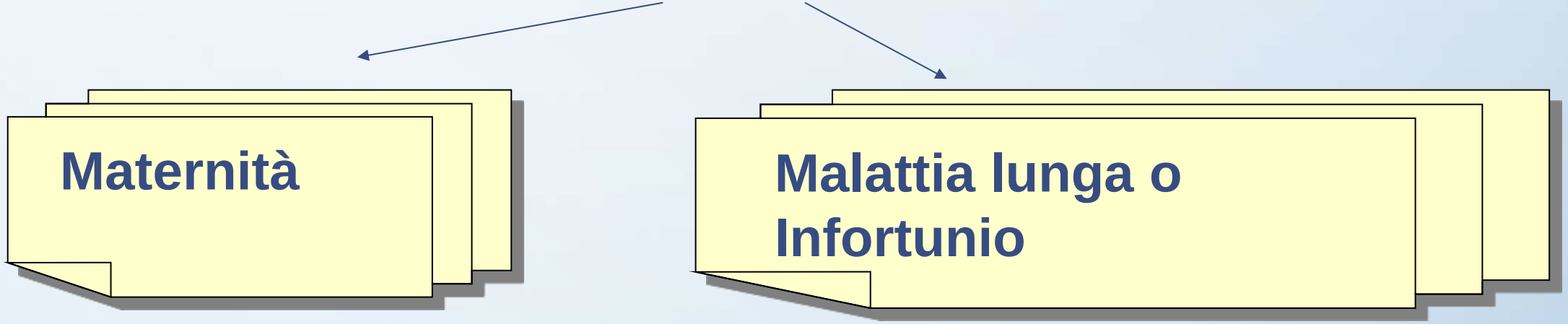

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio

Art. 4

L'impegno orario

non dovrà
superare l’orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante

Può essere svolto anche in orari serali e notturni, ove l’attività organizzativa dell’ente ospitante lo giustifichi

CONVENZIONE TIROCINIO

IL TIROCINIO SI COSTITUISCE CON UNA CONVENZIONE DI CUI FANNO PARTE:

IL TIROCINANTE

L'ENTE OSPITANTE

IL SOGGETTO PROMOTORE (ES. CIOF)

Art. 5
Soggetti promotori

Centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione (CIOF)

Università e Istituti Istruzione secondaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici

Cooperative sociali, comunità terapeutiche,

Enti di formazione accreditati dalla Regione Marche

Agenzie per il lavoro

Art. 6: Soggetti ospitanti: pubblici e privati

PER POTER OSPITARE UN TIROCINANTE

non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga **in corso per attività equivalenti** a quelle del tirocinio operativa.

- la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

-la normativa di cui alla l. 68/99

non avere effettuato licenziamenti (esclusi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali, **nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio**

I tirocinanti non devono aver avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante

L’ente ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante

.. può invece realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale

COMPITI DEL SOGGETTO OSPITANTE

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo;
- designare un *tutor* con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali coerenti con il progetto formativo (ogni tutor segue max 3 tirocinanti;)
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché garantire la sorveglianza sanitaria
- collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio /andamento del tirocinio;

COMPITI DEL SOGGETTO PROMOTORE

Spetta al soggetto promotore **la valutazione delle caratteristiche d'idoneità** al tirocinio del soggetto ospitante e il **presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio.**

a. predisporre la convenzione;
b. garantire il rispetto dei contenuti previsti dal Progetto formativo;
c. individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
d. promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio;
e. rilasciare un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengano indicate le attività svolte e le competenze eventualmente acquisite;

Art. 11: Garanzie assicurative

Il soggetto ospitante è tenuto a garantire copertura assicurativa **l'INAIL**, oltre che per la **responsabilità civile** verso i terzi con idonea compagnia

La copertura assicurativa deve comprendere anche **eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda** o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo

Attestazione dei risultati

Al termine del tirocinio **il soggetto promotore**, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, dovrà rilasciare **un'attestazione dei risultati** secondo il modello indicato specificando le competenze eventualmente acquisite con riferimento ad una qualificazione prevista dal Repertorio regionale definito dalla Regione Marche.

Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino il tirocinante deve avere partecipato **almeno al 75%**
della durata prevista dal progetto formativo

Art. 15: Indennità di partecipazione

Dovrà essere corrisposta al tirocinante **un'indennità di importo almeno di 350,00 euro lordi mensili**, al superamento della soglia del 75% delle presenze mensili stabilite dal progetto formativo, fatto salve i giorni di chiusura di attività, da parte del soggetto ospitante.

Dal punto di vista fiscale, **l'indennità** è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente. Il percepimento dell'indennità non comporta per il tirocinante la perdita dello stato di disoccupazione (utile per partecipare a bandi o per le agevolazioni fiscali).

Può essere riconosciuto ai tirocinanti il rimborso delle eventuali spese sostenute (benefits)

IL TIROCINIO E’ STATA INSERITA COME MISURA DI POLITICA ATTIVA FINALIZZATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO NEL PROGRAMMA

GARANZIA GIOVANI